SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 maggio 1996**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 252.

Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 559;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle province della Sicilia per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di proseguire nell'attuazione del programma di sostituzione, con ulteriore personale delle Forze di polizia, dei contingenti di Forze armate impiegati nei predetti servizi, programma avviato con la sostituzione del contingente militare impiegato nella provincia di Napoli e nelle province della regione Calabria;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre di più rapidi e agili strumenti di reclutamento del personale, nonché di rafforzare talune strutture

e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata nei settori del controllo del traffico di stupefacenti e di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore dei soggetti interessati alla chiamata alle armi residenti nei comuni colpiti da alluvione nel 1994, nonché per il differimento del termine concernente le gestioni fuori bilancio relative alle attività di protezione sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 10 luglio 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia, nei contingenti numerici individuati ai fini di cui al comma 2, non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

Art. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera *a)*, è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 21 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1997; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

4. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 102.393 milioni per l'anno 1996 si provvede, quanto all'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001 per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso stato di previsione della Difesa per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO
(previsto dall'art 2, comma 4)

TABELLA C/2.
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO .(1)						Periodi minimi in incarichi di categoria presso destinazioni operative .(1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo o logistico	Nocchieri di Porto	Palombari Incursori Fucilieri di Marina Specialisti di volo CNA		.(3)	
AIUTANTI		1 anno	1 anno	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1° Classe	AIUTANTI	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni .(2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Capi di 2° classe	Capi di 1° classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	4 anni	Idem come sopra	6 anni	Idem come sopra		
Capi di 3° classe	Capi di 2° classe										

Segue: TABELLA C/2.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA
RUOLO SERGENTI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO (1)						Periodi minimi in incarichi di destinazioni operative (1)	NOTE	CORSI	ESAMI
DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari, Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA		(3)	
2° Capo	2° Capo scelto	10 anni	10 anni	8 anni	8 anni	5 anni	6 anni (2)	8 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.		
Sergente	2° Capo	7 anni	7 anni	6 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	Idem come sopra		

RUOLO TRUPPA

DA	A	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettronici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Palombari, Incursori Fucilieri di Marina, Specialisti di volo, CNA	NOTE	CORSI	ESAMI
Sottocapo di 1ª classe	Sottocapo di 1ª classe scelto	8 anni	8 anni	7 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	Idem come sopra		
Sottocapo di 2ª Classe	Sottocapo di 1ª Classe	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	Idem come sopra		

NOTE

(1) – a Restano ferme le disposizioni dell'art 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art 6 della legge 26 giugno 1965, n 813, nonché, in quanto applicabili le disposizioni dell'art 66 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

b. Sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco i musicanti (art. 4, D.M in data 20 dicembre 1965)

(2) – Per il personale NP appartenente ad abilitazioni tecniche le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/ARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.

(3) – Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

96G0268

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 253.

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.».

Art. 2.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione ad attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento, il giudice lo dichiara con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di sollevare conflitto di attribuzione. In tale ultimo caso il procedimento è sospeso, anche se il termine di cui al comma 5 è scaduto, sino alla decisione sul conflitto.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o

ll'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché i misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura ersonale e di ogni altro provvedimento privativo della bertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto ppartiene.

2. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del arlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza vvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di ondanna.

3. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha messo il provvedimento da eseguire; in attesa della utorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane ospesa.

Art. 4.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e on la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, autorità competente enuncia il fatto per il quale è in orso il procedimento indicando le norme di legge che si ssumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su ui fonda il provvedimento.

Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e registrazioni delle conversazioni o comunicazioni alle uali hanno preso parte membri del Parlamento, itercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti iguardanti terzi e che l'autorità giudiziaria ritenga rilevanti, non possono essere depositati a norma ell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura enale e sono immediatamente distrutti.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria richiede, entro ieci giorni dalla ricezione dei verbali e delle registrazioni, in ogni caso prima che i medesimi siano depositati a orma dell'articolo 268, commi 4 e 5, del codice di rocedura penale, l'autorizzazione della Camera alla uale il membro del Parlamento appartiene o appartenea al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni ono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttaiente alla Camera competente. In essa l'autorità iudiziaria enuncia il fatto per il quale è in corso il rocedimento, indica le norme di legge che si assumono iolate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, llegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può eiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il iniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

Art. 6.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio; l'autorizzazione è richiesta anche se, a tale data, le attività indicate nel comma 2 del medesimo articolo 5 risultano già compiute.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0269

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 254.

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di applicazione della nuova disciplina in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai pubblici dipendenti, allo scopo di definire i complessi adempimenti preliminari di natura amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 31 luglio 1996.

Art. 2.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ, all'uopo versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996. Sono trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente norma».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0270

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 255.

Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il tempestivo svolgimento dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché in materia di proroga di organi collegiali e di comandi e per assicurare il funzionamento degli edifici scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n 549, è sostituito dal seguente:

«*28*. Ai corsi di cui al comma 27 sono ammessi i docenti con contratto a tempo determinato nelle scuole statali e i docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato negli istituti o scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1995-96, di cui almeno centottanta giorni negli anni scolastici 1994-95 e 1995-96. La partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dagli obblighi di servizio per i docenti delle scuole statali.».

2. La durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali, già prorogata al 31 maggio 1996 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1996.

3. In attesa dell'organica riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), i comandi previsti dall'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, possono essere ulteriomente rinnovati per l'anno scolastico 1996-97, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti

Art. 2.

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le altre spese di funzionamento dei predetti uffici sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.»

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0271

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 256.

Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, attuativo della direttiva 90/385/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1990, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

Ritenuto necessario apportare modificazioni al citato decreto legislativo n. 507 del 1992, per tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea;

Visti l'art. 9 della direttiva 93/68/CEE e l'art. 21 della direttiva 93/42/CEE che modificano la direttiva 90/385/CEE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, l'espressione: «che legato» e sostituita dalla parola: «collegato» e la preposizione: «del» è sostituita con la preposizione: «dal»;

b) all'art. 1, comma 2, lettera *g)*, le parole: «ed effettiva utilizzazione da parte dei medici» sono sostituite dalle seguenti: «del corpo medico per l'impianto»;

c) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*g-bis)* immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;

g-ter) fabbricante:

1) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresentata, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite dalla stessa persona fisica o giuridica o da un terzo per suo conto;

2) la persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo o etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome o a nome della persona giuridica rappresentata, fatta eccezione per chi senza essere il fabbricante ai sensi del n. 1) compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente.»;

d) all'art. 1, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Se un dispositivo medico impiantabile attivo è destinato a somministrare una sostanza definita "medicinale" ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, questa sostanza è soggetta al regime di autorizzazione all'immissione in commercio previsto dal suddetto decreto.

2-ter. Se un dispositivo medico impiantabile attivo incorpora come parte integrante una sostanza che potrebbe, se utilizzata a parte, essere considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 178, detto dispositivo deve essere valutato ed autorizzato conformemente alle disposizioni del presente decreto.

2-quater. Per i dispositivi medici impiantabili attivi le disposizioni sui requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica previste dal presente decreto si applicano in sostituzione di quelle stabilite dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476.»;

e) all'art. 2, comma 1, la parola: «debbono» è sostituita dalla seguente: «possono»;

f) all'art. 3, è abrogato il comma 3;

g) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Marcatura "CE" di conformità)*. — *1*. Salvo quanto previsto dal comma 3, non possono essere immessi sul mercato i dispositivi privi della marcatura CE di conformità, consistente nel simbolo "CE".

2. La marcatura CE di conformità è apposta sul spositivo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito ·lla Comunità europea in base alle procedure di cui l'art. 5.

3. I dispositivi su misura di cui all'art. 6 e i dispositivi ·stinati ad indagini cliniche di cui all'art. 7 non debbono sere muniti di marcatura CE di conformità.

4. La marcatura CE di conformità deve essere compagnata da un codice di identificazione dell'organiio responsabile dell'attuazione delle procedure descritte ·gli allegati 2, 4 e 5.

5. La marcatura CE di conformità riprodotta nell'alleito 9 e il codice previsto dal comma 4 devono essere iposti in maniera visibile, leggibile e indelebile sulla infezione che garantisce la sterilità del dispositivo, sulla infezione nella quale il dispositivo viene fornito e, infine, lle istruzioni per l'uso.

6. È vietato apporre marcature che possano indurre in rore i terzi circa il significato e il simbolo grafico della arcatura CE di conformità. Sull'imballaggio o sul foglio istruzioni che accompagna il dispositivo può essere iposto ogni altro marchio purché questo non limiti la sibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità.

7. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti versi da quelli del presente decreto da altre direttive che evedono l'apposizione della marcatura CE, la medesia fa presumere che i dispositivi soddisfino anche le escrizioni di queste altre direttive. Nel caso in cui una o u delle suddette direttive lascino al fabbricante la coltà di scegliere il regime da applicare durante un iodo transitorio, la marcatura CE di conformità indica e i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni delle rettive applicate dal fabbricante. In tal caso, i erimenti alle direttive applicate, pubblicati nella azzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere portati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di ruzione stabiliti dalle suddette direttive e che accompaiano tali dispositivi; tali documenti, avvertenze o fogli di ruzione devono essere accessibili senza che si debba struggere l'imballaggio che assicura la sterilità del spositivo.»;

h) all'art 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Ai fini dell'apposizione della marcatura CE di informità, per dimostrare che un dispositivo medico ipiantabile attivo, che non sia un dispositivo su misura o stinato ad indagini cliniche, corrisponde ai requisiti senziali di cui all'allegato 1, il fabbricante sceglie una lle seguenti procedure:

a) la procedura relativa alla dichiarazione di nformità CE di cui all'allegato 2;

b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui l'allegato 3 insieme con:

1) la procedura relativa alla verifica CE di cui l'allegato 4;

2) la procedura relativa alla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato 5.»;

i) all'art. 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le procedure di cui agli allegati 3 e 4 possono essere eseguite anche dal mandatario, stabilito nella Comunità, del fabbricante del dispositivo»;

l) all'art. 5, comma 2, le parole «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti «Ministro della sanità»;

m) all'art. 5, dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis.* Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo di cui al comma 1, il fabbricante o l'organismo designato ai sensi del comma 3, tengono conto di tutti i risultati disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica eventualmente svolte, secondo la disciplina del presente decreto in una fase intermedia della fabbricazione.

5-ter. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un organismo designato, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea, possono rivolgersi ad un organismo di loro scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato designato.

5-quater. L'organismo può esigere, giustificando debitamente la richiesta, informazioni o dati necessari per rilasciare o non ritirare il certificato di conformità ai fini della procedura scelta dall'interessato

5-quinquies. Le decisioni degli organismi prese ai sensi degli allegati 2 e 3 hanno validità massima di cinque anni e possono essere prorogate per periodi di 5 anni su richiesta presentata entro il termine convenuto fra le parti.

5-sexies In deroga al comma 1, e all'art. 6, comma 1, il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione in commercio e la messa in servizio, limitatamente al territorio nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui alle disposizioni citate non sono state espletate, nel caso in cui l'impiego dei dispositivi assume interesse per la protezione della salute. L'autorizzazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dello stesso Ministero.

5-septies. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire, conformemente alla procedura comunitaria, che in deroga al comma 1 e all'art. 6, comma 1, ai fini della conformità di un dispositivo o di una categoria di dispositivi, venga obbligatoriamente seguita una delle procedure specifiche previste in dette disposizioni»,

n) all'art. 6, comma 1, dopo la parola «accompagnati» è inserita una virgola,

o) all'art. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La conformità dei dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, alle

disposizioni del presente decreto è verificata dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle fasi di commercializzazione e di impiego.»;

p) all'art. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i dispositivi che non risultano legittimamente muniti della marcatura CE di conformità a seguito delle procedure di accertamento di cui all'art. 5, devono immediatamente essere ritirati dal commercio, se non regolarizzati nel termine indicato dalle autorità di cui all'art. 8, comma 1.»;

q) dopo l'art. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 9-*bis* (*Obbligo di riservatezza*). — *1.* Chiunque svolge attività connessa all'applicazione del presente decreto è obbligato a mantenere riservate le informazioni ottenute nell'espletamento del loro compito, fatti salvi, per le autorità e gli organismi designati, gli obblighi di informazione reciproca e di diffusione degli avvertimenti.»;

r) all'art. 10, commi 1 e 2, l'espressione: «marchio di conformità CE» è sostituita dall'espressione: «marcatura CE di conformità»;

s) all'art. 10, comma 3, le parole: «articolo 4, comma 6;» sono sostituite dalle parole: «articolo 4, commi 6 e 7, ultimo periodo,»;

t) all'art. 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, ostacolando l'azione dei controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.»;

u) all'art. 11, comma 1, dopo la parola: «privati» è inserita una virgola.

Art. 2.

1. Agli allegati 2, 3, 4, 5 e 9 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le modifiche indicate, rispettivamente, negli allegati *A, B, C, D* ed *E* al presente decreto.

Art. 3.

1. Alle attività connesse con le procedure di attestazione della conformità finalizzate alla marcatura CE, a quelle relative alla autorizzazione degli organismi allo svolgimento dei compiti attinenti alle menzionate procedure, nonché ai successivi controlli sui medesimi e alle attività di verifica e controllo nelle fasi di commercializzazione e di impiego dei dispositivi medici di che trattasi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti applicativi di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge n. 52 del 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO *A*

a) Il punto 2, secondo periodo, dell'allegato 2 è sostituito dal seguente:

«Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE in conformità dell'art. 12 e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

Detta dichiarazione riguarda uno o più esemplari identificati del prodotto ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile».

b) Il punto 6 dell'allegato 2 è sostituito dal seguente:

«6. *Disposizioni amministrative.*

6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

– la dichiarazione di conformità,

– la documentazione di cui al punto 3.1 secondo trattino,

– le modifiche di cui al punto 3.4,

– la documentazione di cui al punto 4.2,

– le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 4.3, 5.3 e 5.4.

6.2. L'organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati e dell'autorità competente, dietro richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alle approvazioni di sistemi di qualità rilasciate, respinte o ritirate.

6.3. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposizione delle autorità la documentazione tecnica di cui all'articolo 4.2 spetta alla persona responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del dispositivo.».

ALLEGATO *B*

I punti 7 e 8 dell'allegato 3 sono sostituiti dal seguente:

«7. *Disposizioni amministrative.*

7.1. Ove richiesto, ciascun organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi notificati e dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti riguardanti i certificati di esame CE di tipo e gli addenda rilasciati, rifiutati e ritirati.

7.2. Gli altri organismi notificati possono ottenere una copia dei certificati di esame CE di tipo e/o dei loro addenda. Gli allegati dei certificati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati, dietro richiesta motivata, previa informazione del fabbricante.

7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, unitamente alla documentazione tecnica, una copia degli attestati di esame CE di tipo e dei loro documenti aggiuntivi per un periodo minimo di cinque anni dalla fabbricazione dell'ultimo dispositivo.

7.4. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica a disposizione delle autorità spetta alla persona responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del dispositivo in questione.».

ALLEGATO *C*

Il testo dell'allegato 4 è sostituito dal seguente:

«*Verifica CE.*

1. La verifica CE è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che i prodotti sottoposti alle prescrizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applica.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato "CE del tipo" ed ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applica. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni prodotto e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

3. Prima dell'inizio dei processi di fabbricazione, il fabbricante deve redigere la documentazione che definisce tali processi soprattutto per quanto concerne la sterilizzazione, nonché le disposizioni prestabilite e sitematiche che saranno attuate per garantire l'omogeneità della produzione e la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabile.

4. Il fabbricante si impegna ad instaurare ed aggiornare un sistema di controllo post-vendita. Tale impegno comporta l'obbligo da parte del fabbricante di informare, se ne è a conoscenza, le autorità competenti degli incidenti seguenti:

i) ogni alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché ogni inadeguatezza del foglio di istruzioni di un dispositivo che potrebbe provocare o aver provocato la morte o un peggioramento delle condizioni di salute di un paziente;

ii) ogni motivo di carattere tecnico o medico che abbia comportato il ritiro dal mercato di un dispositivo da parte del fabbricante.

5. L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva, con controllo e prova su base statistica, come specificato al punto 6. Il fabbricante deve autorizzare l'organismo notificato a valutare l'efficacia delle misure adottate in applicazione del punto 3, se necessario mediante verifica sistematica.

6. Verifica statistica.

6.1. Il fabbricante presenta i propri prodotti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

6.2. Da ogni lotto è prelevato, a caso, un campione. I prodotti che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nella o nelle norme applicabili di cui all'art. 5 o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo allo scopo di determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.

6.3. La verifica statistica dei prodotti sarà effettuata per attributi, secondo un programma di campionamento che comporta le seguenti caratteristiche:

— un livello della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95%, con una percentuale di non conformità compresa tra lo 0,29% e l'1%;

— un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5%, con una percentuale di non conformità tra il 3% e il 7%.

6.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni prodotto e redige un'attestazione scritta di conformità relativa alle prove effettuate. Tutti i prodotti del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione di quelli di cui si è constatata la non conformità.

Qualora un lotto venga respinto, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto venga respinto, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica.

Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante può apporre il numero di identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

6.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di presentere, se richiesti, i certificati di conformità dell'organismo notificato.».

ALLEGATO *D*

Il punto 2, secondo periodo, dell'allegato 5 è sostituito dal seguente:

«Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE conformemente all'art. 12 e redige una dichiarazione di conformità. Questa dichiarazione comprende uno o più esemplari identificati del prodotto e viene conservata dal fabbricante. La marcatura CE è corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile.».

ALLEGATO *E*

L'allegato 9 è sostituito dal seguente:

«*Marcatura CE di conformità.*

— La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

— In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra;

— I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Per i dispositivi di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 6, comma 1, della suddetta legge così recita: «1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, concerne l'attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi medici impiantabili attivi.

— La direttiva 90/385/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 189 del 20 luglio 1990.

— Per quanto concerne il D.Lgs. n. 507 del 1992 vedi nella nota sopracitata.

— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 220 del 30 agosto 1993.

— La direttiva 93/42/ CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 169 del 12 luglio 1993.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, concerne disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartentenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Note all'art. 1.

— Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: «*b)* dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico che *collegato* per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente *dal* corpo umano o dalla gravità».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: «*g)* messa in servizio: messa a disposizione *del corpo medico per l'impianto*».

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: «1. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, *possono* essere messi in commercio e messi in servizio solo se non compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di altre persone, quando siano sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente e conformemente alla loro destinazione, secondo le caratteristiche e le disposizioni previste dal presente decreto».

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: «Con decreto del *Ministro della sanità*, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati i requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi da designare ai fini dello svolgimento delle procedure relative al rilascio delle certificazioni CE previste dal presente decreto».

— Il testo vigente dell'art. 10 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi medici attivi impiantabili privi di *marcatura CE di conformità* o dispositivi privi di attestato di conformità, è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Il fabbricante o il suo mandatario che appone indebitamente *la marcatura CE di conformità* è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, *commi 6 e 7, ultimo periodo*, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 8, *commi 2 e 3*, ostacolando l'azione dei controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, vedi nelle note alle premesse.

— L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così recita:

«Art. 47 *(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE)*. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

96G0266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 aprile 1996.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Liveri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Felice Coppola è stato rieletto consigliere del comune di Liveri (Napoli) nelle consultazioni elettorali del 13 dicembre 1992 e successivamente in data 23 dicembre 1992 è stata riconfermata la sua nomina a sindaco;

Visto che al predetto amministratore, a seguito di ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola, in data 3 gennaio 1996, è stata applicata la misura cautelare personale interdittiva della sospensione dalla carica di sindaco del comune di Liveri per la durata di due mesi perché indagato del reato di cui agli articoli 110, 323 e 328 c.p.;

Considerato che la rilevanza delle fattispecie penali in cui è coinvolto l'amministratore ha ingenerato nella popolazione locale uno stato di allarme con conseguente pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato che in data 18 marzo 1996 il sig. Felice Coppola ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Liveri permanendo nella carica di consigliere comunale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Felice Coppola dalla carica di consigliere e da ogni altra carica ad essa connessa;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne ostituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Felice Coppola è rimosso dalla carica di onsigliere del comune di Liveri (Napoli) e da ogni altra arica alla medesima connessa.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Felice Coppola, già sindaco nella precedente amministrazioe, è stato eletto consigliere del comune di Liveri (Napoli) nelle onsultazioni amministrative del 13 dicembre 1992 e successivamente è ato nominato sindaco.

Al predetto amministratore, il giudice per le indagini preliminari resso il tribunale di Nola, con propria ordinanza in data 3 gennaio 996, ha applicato la misura cautelare personale interdittiva della ospensione dalla carica di sindaco del comune di Liveri per la durata di ue mesi, essendo il medesimo indagato dei reati di abuso d'ufficio e di missione e rifiuto di atti d'ufficio in concorso.

In particolare, il sig. Felice Coppola nella qualità di sindaco, vrebbe, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed i tempi diversi, abusato del proprio ufficio ed omesso di adottare atti bbligatori, nonché atti dovuti per ragioni di giustizia, al fine di arrecare n ingiusto danno ad altri.

Al riguardo, il giudice per le indagini preliminari, nella parte motiva ell'ordinanza di custodia cautelare, ha evidenziato il comportamento ell'amministratore definendolo «ostruzionistico, mirante a sviare, in odo artificioso, il potere amministrativo con il deliberato fine di sservirlo a fini privatistici».

Nello stesso provvedimento viene osservato che il sig. Felice oppola riveste la carica di sindaco del comune di Liveri da lunghissimo mpo e ciò gli ha consentito di assumere una posizione di «centralità rismatica che va al di là della gerarchia del ruolo, tanto che ogni chiesta di concessione o altro passa per il suo vaglio prima di essere nistato agli uffici competenti».

Dalle indagini svolte dai competenti organi investigativi è altresì nerso che il residuo credito di cui l'amministratore sembra godere è da iettere in relazione con quel «particolare rapporto tra le parti, mministrati ed amministratori, basato su scambi e favori di natura ersonalistica consolidatosi in Liveri».

La particolare vicenda ha destato immediato allarme sociale nella opolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, come onfermato dalle competenti autorità locali, specie in considerazione ella evidenziata potenziale attitudine del sig. Felice Coppola a sfruttare pubblici poteri per fini illeciti.

La tipologia dei reati ascritti al sig. Felice Coppola denota, rtamente, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio ne caratterizzano la posizione di sindaco e di consigliere, con il onseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione cale e pone in evidenza una gestione personalistica della cosa pubblica, incolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono, dunque, in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

Il prefetto di Napoli, accertato, per quanto sopra esposto, il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, considerata la sussistenza di fondati motivi di preoccupazione per la situazione dell'ordine pubblico, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche ricoperte nel comune di Liveri (Napoli).

Nel contempo, ritenuta la grave ed urgente necessità di restituire credibilità e prestigio all'amministrazione di Liveri, con proprio decreto in data 8 marzo 1996 ha sospeso il sig. Felice Coppola dalle cariche di sindaco e di consigliere. Successivamente in data 18 marzo il sig. Felice Coppola ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del comune di Liveri permanendo nella carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Felice Coppola dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Liveri (Napoli) e da ogni altra carica alla medesima connessa.

Roma, 16 aprile 1996

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

96A2872

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 1996.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel predetto comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 1996;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1996, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 1996 = 1,03; per l'anno 1995 = 1,06; per l'anno 1994 = 1,09; per l'anno 1993 = 1,11; per l'anno 1992 = 1,12; per l'anno 1991 = 1,15; per l'anno 1990 = 1,20; per l'anno 1989 = 1,25; per l'anno 1988 = 1,31; per l'anno 1987 = 1,42; per l'anno 1986 = 1,53; per l'anno 1985 = 1,64; per l'anno 1984 = 1,75; per l'anno 1983 = 1,85; per l'anno 1982 e anni precedenti = 1,96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 315

96A2899

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1996 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: piogge persistenti dal 1° novembre 1995 al 31 marzo 1966 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel Di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A2849

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

)ECRETO 10 maggio 1996.

Disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i equisiti delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente ulle unità da diporto.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e uccessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 recante, ra l'altro, la delega per la firma dei provvedimenti onseguenti all'attuazione del regolamento di sicurezza er la navigazione da diporto;

Visto l'art. 23, primo comma, del decreto ministeriale 1 gennaio 1994, n. 232: «Regolamento di sicurezza per la avigazione da diporto», secondo il quale il Ministero dei rasporti e della navigazione stabilisce, con proprio lecreto, le caratteristiche e i requisiti dei mezzi di alvataggio;

Vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 icembre 1989, come modificata, in materia di ravvicinaiento delle legislazioni degli Stati membri relative ai ispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, con l quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 9/686/CEE;

Considerato che sono in corso i prescritti adempimenti rocedurali per l'adozione del regolamento che stabilisce e caratteristiche delle cinture di salvataggio da utilizzare sclusivamente sulle unità da diporto;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di manare disposizioni transitorie concernenti la medesima nateria;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'industria, del ommercio e dell'artigianato con foglio prot. n. 161798 lel 29 aprile 1996 relativo all'adozione del provvedimento n parola;

Decreta:

Art. 1.

1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento on marcatura CE possono essere utilizzati a bordo delle mità da diporto.

Art. 2.

1. Le cinture di salvataggio devono essere del tipo a giubbotto o a stola e adatte alla taglia dell'utilizzatore. n particolare:

a) sono consentiti giubbotti modelli 100 (EN 395), 50 (EN 396), 275 (EN 399);

b) per le persone che svolgono attività sportive o icreative, per le quali è obbligatorio indossare permanenemente una cintura di salvataggio oltre ai modelli di cui lla lettera *a)* è consentito anche il modello 50 (EN 393).

2. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purché non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiori e 60 N per i bambini e i ragazzi.

Art. 3.

1. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale.

Art. 4.

1. Le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce retroriflettenti.

Art. 5.

1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla SOLAS '74 come emendata, possono continuare ad essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 10 maggio 1996

Il dirigente superiore direttore della divisione
LASCO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante: «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1994.

— La direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 399/18 del 30 dicembre 1992.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 9 dicembre 1992.

96A2923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, il decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativi rispettivamente alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario per i corsi di studio dell'area economica, per i corsi di diploma universitario dell'area economica e per i corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

vengono inseriti all'art. 72 dello statuto della facoltà di economia i seguenti insegnamenti:

F01X- «statistica medica»:

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (settore F01X);

statistica applicata alle scienze biologiche (settore F01X);

statistica sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 23 aprile 1996

Il rettore: ZUELLI

96A2852

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

Il decreto-legge 11 marzo 1996, n. 114, recante: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1996.

96A2905

Mancata conversione del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione».

Il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1996.

96A2906

Mancata conversione del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori».

Il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117, recante: «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1996.

96A2907

Mancata conversione del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica».

Il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento dell'amministrazione scolastica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1996.

96A2908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è disposta la corresponsione el trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo omma, del decreto-legge 30 settembre 1984, n. 726, convertito, con iodificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei ivoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto Bologna) e unità di S Giovanni Persiceto (Bologna), per i quali è stato ipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione ell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di . 28 unità su 115 in organico, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 ·bbraio 1996

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo al 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento i integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del ecreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, ella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore ei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale ottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento ella Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la ocietà appaltante anch'essa di seguito indicata S p.a Pellegrini centro ud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unità di Valle Ufita c/o abilirento Iveco (Avellino), per i quali è stato stipulato un contratto di olidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di ivoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di n numero massimo di lavoratori pari a n 16 unità, di cui 3 unità partme da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n 2 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, ell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti alla S p a Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, a corrispondere i articolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo omma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito on modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei riteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, egistrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio . 237

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo al 15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di itegrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del ecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, ella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore ei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale ottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento ella Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la ocietà appaltante anch'essa di seguito indicata S p a. Pellegrini nord nità mensa c/o Siac Marchetti, con sede in Milano e unità di Sesto 'alende (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà he stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 0 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero iassimo di lavoratori pari a n 7 unità, su un organico complessivo di n 000 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, ell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti alla S p a. Pellegrini nord unità mensa c/o Siac Marchetti, a orrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di ui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, :nuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 5 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 994, reg n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord unità mensa c/o G.F. gestioni ind.li - Div. Agusta, con sede in Milano e unità di Vergiate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unità, su un organico complessivo di n. 2000 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unità mensa c/o G.F. gestioni ind.li - Div Agusta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e unità di S. Vittore Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 9 unità, su un organico complessivo di n 15 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S a s. Ricamofil di E. Colombo & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n 89 unità, su un organico complessivo di n. 103 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo mercato ortofrutticolo, con sede in S. Maria di Occhiobello (Rovigo) e unità di S. Maria di Occhiobello (Rovigo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unità, su un organico complessivo di n. 63 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15411 del 23 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo mercato ortofrutticolo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano dal 5 aprile 1994 Agricola mediterranea, con sede in Cagliari e unità di Lamporecchio (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14718 del 15 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano dal 5 aprile 1994 Agricola mediterranea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 aprile 1994 al 20 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agricola mediterranea S.p.a. già Ind. alimentare Montalbano, con sede in La Spezia dal 5 aprile 1994, unità di Lamporecchio (Pistoia) e uffici amministrativi in Larciano (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unità, su un organico complessivo di n. 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agricola mediterranea S.p.a. già Industria alimentare Montalbano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna e unità di Bologna, Reggio Emilia, Torino, Udine, Milano, Roma, Napoli, Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 41 unità, di cui un lavoratore part-time da 25 a 22,5 ore medie settimanali e un lavoratore part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 108 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio cooperative costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neobit, con sede in Bitonto (Bari) e unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unità, su un organico complessivo di n. 65 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neobit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.L.F. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unità di Bologna e Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unità, di cui uno part-time da 30 a 26,25 ore medie settimanali e uno da 30 a 19,8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 160 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.L.F. Cooperativa lavori ferroviari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

revista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni GGY, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unità di Figline aldarno (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di olidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di ivoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di n numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico omplessivo di 14 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto inisteriale 7 luglio 1995, n. 18180.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, ell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti alla S.d.f. Confezioni EGGY, a corrispondere i particolari benefici revisti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 ell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con iodificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri i priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, gistrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg n. 1, foglio . 237

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo al 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di itegrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del ecreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, ella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore ei lavoratori dipendenti dalla S.r l Civin vigilanza, con sede in Napoli e nità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà he stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 0 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero iassimo di lavoratori pari a 89 unità, su un organico complessivo di 90 nità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, ell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti alla S r.l Civin vigilanza, a corrispondere i particolari benefici previsti ai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del ecreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, ella legge 19 luglio 1993. n 236, tenuto conto dei criteri di priorità idividuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla 'orte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo al 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di itegrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del ecreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, ella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore ei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Tecnomoduli, con sede in Carini Palermo) e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un ontratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima ell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei onfronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un rganico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, ell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti alla S c. a r l. Tecnomoduli, a corrispondere i particolari benefici revisti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 ell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con iodificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri i priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, gistrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n 1, foglio . 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo al 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del attamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo omma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con iodificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi revista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità i mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è ato l'intervento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria e raordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: .p a Sodexho Italia c/o Galileo di Porto Marghera (Venezia), con sede i Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per i quali è stato ipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la duzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore iedie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari 10 unità, di cui un lavoratore part-time da 35 a 26 ore medie ettimanali, un lavoratore da 30 a 24 ore medie settimanali e 6 lavoratori a 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 3.689 nità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Sodexho Italia c/o Galileo di Porto Marghera (Venezia), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Camallevamenti, con sede in Cremona e unità di Cremona, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Camallevamenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Grafoplast italiana, con sede in Genova e unità di Predosa (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast, con sede in Genova e unità di Predosa (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Protex, con sede in Forlì e unità di Forlì, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, di cui un lavoratore part-time da 25 a 22,5 ore medie settimanali, e un lavoratore part-time da 22,5 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Protex, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.

96A2820

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. O.M.S. Mediterranea, con sede in Messina zona industriale Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa.

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.S. Mediterranea, con sede in Messina zona industriale Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.S. Mediterranea, con sede in Messina, zona industriale Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. INSO - Sistemi per le infrastrutture sociali, con sede in Firenze e unità di Portorecanati (Macerata), per il periodo dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1996 con decorrenza 18 gennaio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unità di Lippiano (Perugia), Piastrino (Perugia), per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 30 novembre 1994.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dall'11 ottobre 1995 all'11 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Art. 1, comma 10;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Forlì, Rimini S. Piero in Bagno (Forlì), per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 10 gennaio 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 settembre 1995 al 14 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1995 con decorrenza 15 giugno 1995.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, a seguito dell'approvazio- della proroga complessa del programma per ristrutturazione iendale, intervenuta con il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è torizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di tegrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 embre 1993, con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori eressati, dipendenti dalla ditta S r l. Tubificio di Piombino già T.D.I. ibi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Piombino ivorno), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1° glio 1995.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta ficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, entualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del ite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla gente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del ttamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni nporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei oratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Seci Sud, con sede in aliano (Napoli) e unità in Qualiano (Napoli), per il periodo dal 14 embre 1995 al 13 giugno 1996, la corresponsione del trattamento aordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata l trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta e eriormente prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento aordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è torizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati lle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, a data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del ttamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei oratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario ovinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità in Pistoia, per il periodo l 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996, la corresponsione del trattamento aordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata l trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta e eriormente prorogata dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento aordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è torizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati lle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, a data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del ttamento di mobilità.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del ttamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori eressati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori endenti dalla S p a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità in ntro operativo di Palermo, è prorogata la corresponsione del ttamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzio- della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione ariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 95.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è eriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 30 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti i quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai mmi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, nvertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S r.l. Gruppo tessile salernitano G T S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità in Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unità in Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino), Termini Imerese (Palermo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'I.N.P S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unità in Napoli, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tensiter Centro, con sede in Bazzano (L'Aquila) e unità in Bazzano (L'Aquila), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oleifici Fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità in Fasano (Brindisi), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 12 aprile 1995 al 7 marzo 1997, della ditta S.p.a. Compagnia editoriale Piemmei editrice «La Voce», con sede in Milano e unità di: sede di Milano e sede di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia editoriale Piemmei editrice «La Voce» con sede in Milano e unità di: sede di Milano e sede di Roma, per il periodo dal 12 aprile 1995 al 7 settembre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 19874.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'I.N.P.S. e L'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in Cambiano (Torino) e unità in Cambiano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 maggio 1995 al 16 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 ottobre 1995 - n. 19091/1-2.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in Cambiano (Torino) e unità in Cambiano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 17 aprile 1996 al 7 maggio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.T.A.F.I.M., con sede in Milano e unità in Pavia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1995 al 22 maggio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 maggio 1996 al 22 novembre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Stok House di Fanzini Mario & C., con sede in Bergamo e unità in Marene (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 14 aprile 1996 al 13 ottobre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mazzali, con sede in Monza e unità in Monza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 ottobre 1995 all'11 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.R.A., con sede in Arluno (Milano) e unità in Arluno (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermosystem, con sede in Milano e unità in Trezzano sul Naviglio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 settembre 1995 al 24 marzo 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A2821

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto della Federazione italiana delle associazioni partigiane

Con decreto ministeriale 3 aprile 1996 è stato approvato il nuovo statuto della Federazione italiana delle associazioni partigiane.

96A2856

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 83 del 3 maggio 1996

Medicinale veterinario prefabbricato «LIDOCAINA 2%».

Produttore: società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e fiscale in Parma, Strada Manara 5/A - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate:

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è di due giorni per le carni e un giorno per il latte

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 84 del 6 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «NOVALGINA» soluzione iniettabile nelle seguenti confezioni: 5 flaconi da 20 ml, 1 flacone da 100 ml e 5 flaconi da 100 ml.

Titolare A.I.C.: società estera Hoechst Veterinär GmbH di Unterschleißheim/Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr 5 - codice fiscale n. 11494040154.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora denominata «NOVALGINA VET».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario stessa sono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

5 flaconi da 20 ml, numero di A.I.C. 100239045;

1 flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100239058;

5 flaconi da 100 ml, numero di A.I.C. 100239060.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la denominazione ed i numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 85 del 6 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «HEMO 15» soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: società estera Sanofi Santé Nutrition Animale - La Ballastière - B.P. - Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Equality S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Montello 20 - codice fiscale n. 09990390156.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: (limitatamente al rappresentante in Italia): la società estera titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora rappresentata in Italia dalla società Equality S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Montello 20 - codice fiscale n. 09990390156.

Produttore: Rhone Merieux, Canada Inc, nello stabilimento sito in Victoriaville, Qc, G6P, 1B1 Canada. I controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Libourne Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 86 del 6 maggio 1996

Prodotto per uso veterinario «DOHYVAC VII» vaccino contro il cimurro, l'epatite infettiva, le virosi respiratorie (laringotracheite infettiva e parainfluenza), la parvovirosi e le leptospirosi del cane (reg. n. 26313).

Titolare A.I.C.: società estera Solvay Animal Health Inc. di Mendota Heights, Minnesota (USA), rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara 5 - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente alla frazione liquida): la composizione ora autorizzata per la frazione liquida del vaccino sopraindicato è la seguente:

principi attivi: sospensione contenente leptospira canicola inattivate del cane, titolo non meno di 1×10^8/dose 0,25, sospensione contenente leptospira icterohaemorragiae inattivate del cane, titolo non meno di $1,5 \times 10^8$/dose 0,25 ml;

altri componenti: sodio etilmercurio tiosalicilato, terreno EMJH (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La composizione della frazione liofilizzata resta invariata.

Numeri di A.I.C.:

alle confezioni del vaccino di cui trattasi vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

10 flaconi di liofilizzato da 1 dose cadauno + 10 flaconi da 1 ml (1 dose) di vaccino liquido che funge da diluente - A.I.C. n. 101473015;

1 flacone di liofilizzato da 1 dose + 1 flacone da 1 ml (1 dose) di vaccino liquido che funge da diluente + siringa - A.I.C. n. 101473027;

50 flaconi di liofilizzato da 1 dose cadauno + 50 flaconi da 1 ml (1 dose) di vaccino liquido che funge da diluente - A.I.C. n. 101473039.

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso, aventi la composizione ed il numero di registrazione precedentemente autorizzato, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 87 del 6 maggio 1996

È rinnovata, fino al 31 dicembre 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio, a nome della società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595, della specialità medicinale per uso veterinario denominata «ENDOPITUITRINA VETERINARIA» (flacone iniettabile a tappo perforabile da 20 ml × 120 U.I.) e «ENDOPITUITRINA FORTE VETERINARIA» (flacone iniettabile a tappo perforabile da 20 ml × 240 U.I.).

Contestualmente la società suddetta è autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale per uso veterinario denominata «ENDOPITUITRINA VETERINARIA» anche nella seguente preparazione e confezione: flacone iniettabile a tappo perforabile da 100 ml × 1.000 U.I., da prodursi nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina).

Alle sottoelencate confezioni vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. specificati a fianco di ciascuna di esse:

ENDOPITUITRINA VETERINARIA:
flacone da 20 ml × 120 U.I., numero di A.I.C. 102128016;
flacone da 100 ml × 1000 U.I., numero di A.I.C. 102128030.

ENDOPITUITRINA FORTE VETERINARIA:
flacone da 20 ml × 240 U.I., numero di A.I.C. 102128028.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso, già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 31 dicembre 1996, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A2882

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, in Bologna

Con decreto ministeriale 29 marzo 1996 sono state approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, ora Associazione nazionale tumori, con sede in Bologna, deliberate dalla assemblea straordinaria dei soci con verbale 25 marzo 1995, redatto a rogito dott.ssa Maria Antonietta Ventre notaio in Bologna numero di rep. 77468.

96A2857

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189